

TI_GERICHTE 12.1998.91 vom 4. September 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-09-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.91

FR: TI_GERICHTE 12.1998.91 du 4 septembre 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1998.91 del 4 settembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

settembre 1998 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1107 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 11 agosto 1993 da _____ (rappr. _____) Contro _____ (rappr. _____) con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 85'354.65 oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione; Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 13 marzo 1998 ha accolto per fr. 66'354.65 oltre interessi; Appellante la convenuta, che con atto di appello del 7 aprile 1998 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione; Mentre l'attore con osservazioni e appello adesivo dell'8 maggio 1998 postula la reiezione del gravame avversario e l'accoglimento del proprio, con cui postula la riforma del giudizio di primo grado nel senso di ammettere integralmente la petizione. Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, posti a giudizio i seguenti punti di questione 1. - se deve essere accolto l'appello 2. - se deve essere accolto l'appello adesivo 3. - tassa di giustizia e ripetibili Ritenuto in fatto: A. Il 19 ottobre 1992 il garage _____ ha fatturato all'attore la vettura Maserati Biturbo _____ recante il numero di telaio _____ e venduta come nuova per l'importo di fr. 89'847.-- (doc. A), benché la stessa fosse stata importata già il 29 settembre 1988 (doc. 1). Per tale vettura l'attore ha stipulato con la convenuta un'assicurazione casco completa (doc. C, D). Il veicolo è stato rubato il 5 febbraio 1993. B. Con la petizione l'attore chiede la condanna della convenuta al pagamento di fr. 85'354.65 oltre interessi. Questo sarebbe in effetti il danno da lui subito a causa del furto della sua vettura, assicurata con la clausola del valore venale maggiorato, dovendosi ammettere un prezzo base di listino di fr. 65'000.--, fr. 2'500.-- per l'interno in pelle, fr. 5'000.-- per modifiche al motore, fr. 12'500.-- di adeguamento del prezzo dal marzo 1990 all'ottobre 1992, fr. 1'000.-- per la vernice metallizzata, fr. 2'500.-- per il tetto elettrico e fr. 1'347.-- per l'impianto radio per un totale di fr. 89'847.--, di cui il 95% sarebbe risarcibile a norma del contratto d'assicurazione. C. Nella risposta del 17 novembre 1993 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando l'asserito prezzo d'acquisto di fr. 89'847.-- che sarebbe incompatibile con il prezzo di catalogo della vettura, sensibilmente inferiore. Si tratterebbe infatti di una vettura importata in Svizzera nel settembre del 1988 e rimasta in giacenza durante 4 anni prima di essere venduta all'attore, così che sarebbe del tutto inverosimile la sua vendita ad un prezzo addirittura superiore a quello di catalogo. Tali

dubbi sarebbero corroborati dalla documentazione versata in atti dall'attore circa il pagamento dell'asserito prezzo, risultando delle contraddizioni circa le modalità di pagamento e gli importi effettivamente versati. D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto rilevante ai fini della liquidazione del sinistro l'importo di fr. 69'847.--, pari al prezzo di catalogo di fr. 65'000.--, a fr. 1'000.-- per la vernice metallizzata a fr. 2'500.-- per il tetto apribile e fr. 1'347.-- per l'impianto radio. Di questo importo secondo le condizioni contrattuali dovrebbe essere risarcito il 95%, ovvero fr. 66'354.65 oltre interessi al 5% dal 15 marzo 1993. E. Con l'appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, o in subordine nel senso di ammetterla limitatamente a fr. 53'239.65 oltre interessi. Il Pretore avrebbe ommesso di esaminare la fondata eccezione ex art. 40 LCA sollevata dalla resistente, posto che l'istruttoria avrebbe dimostrato il mancato pagamento dell'asserito prezzo di fr. 89'847.-- e la falsità della relativa documentazione versata in atti dall'attore. Quo al valore della vettura, il giudizio pretorile avrebbe disatteso la risultanza peritale di un valore di soli fr. 58'176.--, dal che un risarcimento pari alla proposta subordinata di giudizio. F. L'attore nel proprio gravame adesivo chiede per contro la riforma del querelato giudizio nel senso dell'integrale accoglimento della petizione, o in subordine del suo accoglimento per fr. 68'729.65 oltre interessi. Determinante per il computo dell'indennizzo sarebbe il prezzo concordato dalle parti e sulla cui base è stato calcolato il premio assicurativo. In subordine, il valore venale della vettura dovrebbe essere rettificato in fr. 72'347.--, avendo il Pretore ommesso di considerare l'importo di fr. 2'500.-- per gli interni in pelle, dal che un risarcimento, pari al 95% di tale importo, ovvero di fr. 68'729.65. G. Delle rispettive osservazioni ai gravami avversari, dei quali è chiesta la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi. Considerato in diritto: 1. Nel Codice di procedura civile ticinese, riservate successive modifiche di dettaglio (art. 75 CPC) e i casi di restituzione in intero (art. 138 CPC), l'oggetto della lite viene determinato nello stadio dello scambio degli allegati introduttivi. L'attore con petizione ed eventualmente replica, e il convenuto con risposta ed eventualmente duplice, devono pertanto sottoporre al giudice il forma compiuta le proprie tesi di fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC). Dopo tale stadio di procedura non è più per principio possibile addurre fatti od eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza non formulate (per tante: II CCA

E. 5

Premesso infatti che i punti 1 a 5 dell'allegato devono, in assenza di altre indicazioni, essere considerati osservazioni all'appello avversario -il punto 5 è all'apparenza ancora dedicato alla discussione de "l'eccezione sollevata da controparte quo al prezzo pattuito per l'acquisto della Maserati"- l'appello adesivo si riduce a ben vedere alle sole 10 righe di cui al punto 6, pag. 4.

E. 5.1

Nelle prime 3 righe l'attore afferma, richiamando unicamente sue precedenti esposizioni, il che non è ammissibile (II CCA 30 gennaio 1998 in re O./Comune di L.; Cocchi/Trezzini , opera citata, ad art. 309, n. 7), che sarebbe determinante per il calcolo dell'indennizzo il prezzo pattuito con la compagnia d'assicurazione di fr. 89'847.--, ma in assenza di una valida motivazione contenente una fondata critica alla decisione pretorile l'affermazione apodittica della propria opinione divergente non può essere ricevuta in questa sede.

E. 5.2

Per il resto viene criticata la decisione del Pretore, ritenuta una svista, di non computare nel prezzo di listino, e perciò nel risarcimento, l'importo di fr. 2'500.-- corrispondente al supplemento previsto dal listino per gli interni in pelle. La censura è tuttavia infondata: la fornitura degli interni in pelle non risulta infatti nell'elenco degli accessori di cui alla fattura doc. B e neppure nella dettagliata dichiarazione della venditrice doc. G. Solo a partire dalla petizione l'attore ha iniziato ad addurre l'esistenza di tale allestimento, la cui esistenza, smentita dalle suddette prove documentali, non è confortata neppure dalla deposizione del venditore _____ che non è per nulla conclusiva in merito, con la conseguenza -giustamente fatta propria dal primo giudice- di doversi respingere la pretesa siccome non provata. Ne segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione sia dell'appello principale che di quello adesivo. Spese, tassa di giustizia e ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuta comunque la necessità di ridurre le ripetibili da attribuire all'attore a fronte della stringatezza e della sostanziale irrilevanza delle sue osservazioni al gravame avversario. Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello

E. 7

aprile 1998 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'450.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 1'500.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 1'500.-- per ripetibili di appello. III. L'appello adesivo 8 maggio 1998 di _____ è respinto. IV. Le spese della procedura d'appello adesivo consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 580.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 600.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'500.-- per ripetibili di appello. V. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.